

INPS - Messaggio 24 febbraio 2015, n. 1392

Oggetto: garanzie fideiussorie ex articolo 4, comma 3, Legge n. 92/2012. Operazioni di fusione per incorporazione dell'azienda esodante in altra azienda

Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge n. 92/2012 prevedono che, a seguito della stipulazione dell'accordo di incentivazione all'esodo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, il datore di lavoro esodante debba presentare all'Istituto apposita domanda di accesso alla prestazione di esodo, accompagnata dalla produzione di una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Istituto medesimo che - qualora non vengano versate le rate per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione figurativa correlata - avrà la possibilità di procedere all'escussione di detta garanzia (cfr. circ. n. 119/2013).

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle modalità di gestione - cui si dovrà attenere la Sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale) - dei casi in cui imprese esodanti, che abbiano già prodotto all'Istituto la fideiussione bancaria prevista dall'articolo 4, comma 3, della predetta Legge, vengano interessate da procedure di fusione per incorporazione in altre aziende.

Le presenti istruzioni, finalizzate ad assicurare all'Istituto che, anche in seguito ad operazioni di fusione per incorporazione, il credito garantito venga adempiuto a tutela dei diritti dei lavoratori destinatari dell'Accordo di incentivazione all'esodo sottoscritto dalla società incorporata, tengono conto anche delle indicazioni rese in materia dal Coordinamento generale legale.

In particolare, si sottolinea che le operazioni di fusione avvenute dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 2504-bis c.c. (modificato ad opera del d.lgs n. 6/2003), determinano un fenomeno evolutivo-modificativo di natura formale dell'organizzazione societaria già esistente, la quale conserva la propria identità, anche se in un nuovo assetto organizzativo. Infatti, tutti i rapporti giuridici, anche processuali, proseguono in capo al soggetto unificato quale centro unitario di tutti i rapporti preesistenti (cfr. Cass. sez. un. 17 settembre 2010, n. 19698; Cass. sez. un. 14 settembre 2010, n. 19509; Cass. ord. 18 novembre 2014, n. 24498). In relazione alla società incorporata si rileva, altresì, l'effetto della cancellazione della stessa dal registro delle imprese una volta conclusa l'operazione societaria di fusione per incorporazione.

Pertanto, in considerazione del venir meno della capacità processuale e giuridica della azienda esodante incorporata, è necessario - allo scopo di assicurare che gli obblighi assunti dal datore di lavoro esodante vengano adempiuti - che il credito vantato dall'Istituto venga garantito da nuova polizza fideiussoria presentata dalla società incorporante.

Contestualmente, la medesima società incorporante dovrà produrre una dichiarazione unilaterale di assunzione degli obblighi radicati sull'accordo di esodo antecedentemente sottoscritto dalla società incorporata.

Per il versamento della contribuzione correlata dovrà essere attribuita alla società incorporante una nuova posizione aziendale caratterizzata dal codice di autorizzazione 6E, per effettuare le denunce e i versamenti relativi ai lavoratori esodati. Qualora per la gestione di tale posizione sia competente una diversa struttura territoriale rispetto alla sede che ha gestito il piano di esodo della società incorporata, sarà cura di quest'ultima provvedere a trasmettere la documentazione relativa al piano di esodo alla sede che gestisce la matricola principale della società incorporante.